

Comune di Caderzone Terme



D316030090

Protocollo: 0003494

Data: 30/09/2020 Classifica:

Deliberazione n. 145/2020/PRNO



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 24 settembre 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 12/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2020;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28 agosto 2020 (prot. Corte dei conti n. 1726 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato che tutti i Comuni hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016; ha altresì riferito di aver verificato per i Comuni di Predaia, San Lorenzo Dorsino e Valdaone, enti costituiti il 1° gennaio 2015 a seguito dei processi di fusione, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2018 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Caderzone Terme, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, non ha adottato la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2018, come segnalato dall'Organo di revisione nella Parte I), Sezione V, domanda n. 1 del questionario; da ciò si evince che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 232, c. 2, del TUEL;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO che dal questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 27 settembre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caderzone Terme tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (Con.Te.) della Corte dei conti non vengono segnalati, dal citato sistema, indicatori di criticità (fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione);

RILEVATO che dall'esame delle risultanze di rendiconto per l'esercizio 2018 desunte dalla banca dati BDAP per il Comune di Caderzone Terme le anomalie degli indicatori gestionali non hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020;

RITENUTO pertanto di effettuare il controllo del consuntivo dell'esercizio 2018 del Comune di Caderzone Terme in forma semplificata attraverso l'analisi e l'elaborazione dei valori desunti direttamente dalla banca dati BDAP;

RILEVATO che il Comune di Caderzone Terme ha approvato il rendiconto 2018 in data 29 aprile 2019 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 7 maggio 2019;

CONSIDERATO altresì che l'Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2018 del Comune di Caderzone Terme che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 20/2020 di data 17 settembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 18/2020 del 29 luglio 2020, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. Il Comune di Caderzone Terme ha approvato il rendiconto 2018 in data 29 aprile 2019 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 7 maggio 2019.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Caderzone Terme ha compilato il questionario consuntivo 2018 inerente al rendiconto 2018 per il quale la procedura Con.Te. non evidenzia criticità contabili (esclusi eventuali errori materiali di compilazione).

Dall'esame dei dati di consuntivo 2018 dell'Ente sono emerse le seguenti risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (A)	369.760,68
- Risultato di amministrazione disponibile (E)	89.681,75
- Fondo finale di cassa	163.923,65
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	66,38%
- Residui attivi finali	1.392.756,78
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.500,00
- Residui passivi finali	812.254,13
- Equilibrio di parte corrente	16.558,09

- Equilibrio complessivo	60.241,60
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	14,22%

È stata, quindi, effettuata un'analisi dei dati contabili sopra riportati, alla stregua dei criteri già indicati nella deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020, secondo cui, laddove, in base all'applicazione di sette indicatori, risulti un indice di anomalia complessivo pari o superiore a 12, è necessario avviare uno specifico contraddittorio con l'Ente.

Nel caso del Comune di Caderzone Terme, gli indicatori presi in esame hanno restituito le seguenti risultanze:

- a) relativamente all'indicatore sulla consistenza delle anticipazioni di cassa (pari al rapporto tra l'importo iscritto al titolo VII delle entrate e il totale delle entrate di parte corrente): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- b) relativamente all'indicatore sulla gestione dei residui attivi (pari al prodotto tra il valore dei residui attivi al netto del FCDE, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di residui attivi da esercizi precedenti rispetto al totale dei residui attivi finali): livello di anomalia lieve, punteggio assegnato 1;
- c) relativamente all'indicatore sulla gestione dei residui passivi (pari al prodotto tra il valore dei residui passivi, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di residui passivi da esercizi precedenti rispetto al totale dei residui passivi finali): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- d) relativamente all'indicatore sulla capacità di riscossione (pari al rapporto fra il valore delle riscossioni nell'anno e la somma di accertamenti e residui attivi iniziali): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- e) relativamente all'indicatore sull'evoluzione della spesa corrente al netto delle maggiori entrate di competenza (pari alla differenza fra la variazione della spesa corrente - anno 2018/2017 - e la variazione delle entrate correnti - anno 2018/2017): livello di anomalia significativo, punteggio assegnato 6;
- f) relativamente all'indicatore sulla sostenibilità del debito (pari alla percentuale di incidenza dell'indebitamento da finanziamento rispetto alle entrate correnti): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- g) relativamente all'indicatore sulla gestione finanziaria complessiva (pari al prodotto tra il valore del risultato di amministrazione disponibile, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di incidenza della parte vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione sul totale dello stesso): livello di anomalia lieve, punteggio assegnato 1.

Sulla base dell'applicazione degli indicatori sopra riportati, la Sezione ha calcolato con riferimento al Comune di Caderzone Terme un indice di anomalia pari a 8, in relazione al quale, secondo il criterio adottato dalla Sezione con la delibera n. 118/2020/INPR, non appare necessario effettuare ulteriori approfondimenti ed avviare apposito contraddittorio con l'Amministrazione.

In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene, pertanto, di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte Cost. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Pertanto, il Collegio ritiene necessario formulare i rilievi indicati nel dispositivo anche per una eventuale successiva attività di monitoraggio, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:

- 1) accerta che dall'esame dei dati di rendiconto 2018 del Comune di Caderzone Terme presenti in BDAP non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- 2) rileva che dal questionario sul rendiconto per l'esercizio 2018 non risultano criticità contabili (fatti salvi eventuali errori di compilazione);
- 3) rileva che dalla documentazione agli atti, acquisita in sede di verifica del rendiconto di gestione 2018, l'Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica;
- 4) conclude, allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di Caderzone Terme, invitando al contempo l'ente nella propria attività gestionale:

- a valutare attentamente i presupposti giuridico-contabili per il mantenimento dei residui attivi considerata la consistenza che gli stessi presentano nel bilancio dell'Ente rispetto ai valori medi pro-capite dei Comuni della provincia di Trento;
- ad assicurare il contenimento delle spese di natura non obbligatoria nonché il monitoraggio delle altre spese considerata l'evoluzione in incremento registrata nel 2018 al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- a migliorare il risultato complessivo della gestione finanziaria, considerato che lo stesso registra nel 2018 un valore pro-capite che si discosta dai risultati mediamente raggiunti dai Comuni della provincia di Trento, tenuto conto della percentuale di incidenza della parte vincolata, accantonata e destinata.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Dirigente della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Caderzone Terme.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

FERRARI TULLIO
CORTE DEI CONTI
25.09.2020 05:04:20
UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
25.09.2020 05:38:59 UTC

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
28.09.2020
16:23:34
CEST

